



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 10/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 10/02 Causa C-585/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Procedimenti promossi da Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr [Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Modifica di un regime di aiuti autorizzato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Divieto di esecuzione in assenza di autorizzazione della Commissione europea – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione – Articolo 58, paragrafo 1 – Sfera d'applicazione ratione temporis del regolamento – Articolo 44, paragrafo 3 – Portata – Normativa nazionale che prevede una formula di calcolo ai fini del rimborso parziale delle imposte sull'energia] 2

2020/C 10/03	Causa C-641/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposizione dei fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Normativa di uno Stato membro che consente ai fondi pensione residenti di ridurre il loro risultato imponibile deducendo le riserve destinate a pagare talune pensioni e di imputare l'imposta prelevata sui dividendi all'imposta sulle società – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione)	3
2020/C 10/04	Causa C-687/17 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca (Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità dei Paesi Bassi per la creazione e l'introduzione della piattaforma TenderNed riguardante gli appalti elettronici – Decisione con cui si dichiara che la misura non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE)	4
2020/C 10/05	Causa C-2/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituania) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione]	4
2020/C 10/06	Causa C-68/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce tali prodotti – Articolo 2, paragrafo 3 – Obbligo di ottenere la classificazione dei prodotti energetici ai fini della determinazione dell'accisa – Aliquota d'imposta applicabile ai suddetti prodotti – Principio di proporzionalità)	5
2020/C 10/07	Cause riunite da C-80/18 a C-83/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18) et Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18) (Rinvio pregiudiziale – Principio «chi inquina paga»– Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Principio di non discriminazione – Finanziamento del deficit tariffario – Imposta alle quali sono assoggettate solo le imprese che utilizzano l'energia nucleare per produrre elettricità)	6
2020/C 10/08	Cause riunite C-105/18 a 113/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrasosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado (Rinvio pregiudiziale – Principio «chi inquina paga»– Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari)	7

2020/C 10/09	Causa C-233/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel - Belgio) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti – Portata del diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Minore non accompagnato – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza).....	8
2020/C 10/10	Causa C-255/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di «cambiamento di status»– Incidenza sull'obbligo di contribuzione].....	9
2020/C 10/11	Causa C-261/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 – Commissione europea/Irlanda (Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell'impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d'imposizione di una pena e di una somma forfettaria).....	10
2020/C 10/12	Causa C-280/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias - Grecia) – Alain Flausch e altri/Ypourgos Perivallontos kai Energeias e altri (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso).....	11
2020/C 10/13	Causa C-346/18 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019 – Rose Vision, SL/Commissione europea [Impugnazione – Progetti finanziati dall'Unione europea nel settore della ricerca – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA – Audit che rilevano irregolarità nell'attuazione di alcuni progetti – Decisioni della Commissione europea che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell'ambito di altri progetti – Ricorso per risarcimento danni e annullamento].....	11
2020/C 10/14	Cause riunite da C-349/18 a C-351/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen - Belgio) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyebe (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) [Rinvio pregiudiziale – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di trasporto di un'impresa ferroviaria – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Clausola penale – Poteri del giudice nazionale].....	12
2020/C 10/15	Causa C-363/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l'indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, dall'indicazione di tale provenienza].....	13

2020/C 10/16	Causa riunite C-419/18 e C-483/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Polonia) – Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska e a. (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (Causa C-483/18) (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Contratti di credito al consumo – Liceità della garanzia del credito derivante da tale contratto mediante un pagherò cambiario emesso in bianco – Domanda di pagamento del debito cambiario – Portata del potere del giudice).....	14
2020/C 10/17	Causa C-445/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Commercio parallelo – Modifica del periodo di validità del permesso di commercio parallelo – Identità del prodotto fitosanitario e del prodotto di riferimento – Presupposti]	15
2020/C 10/18	Causa C-484/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l'audiovisuel (Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritti esclusivi degli artisti interpreti – Articolo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Messa a disposizione del pubblico – Autorizzazione – Presunzione – Regime nazionale che esenta un ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale dal conseguimento del consenso scritto dell'artista interprete per lo sfruttamento di archivi contenenti fissazioni delle esecuzioni di tale artista interprete) .	16
2020/C 10/19	C-528/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio]	16
2020/C 10/20	Causa C-555/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad - Bulgaria) – K.H.K./B.A.C., E.E.K. [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Articolo 5, lettera a) – Procedura per l'ottenimento – Articolo 4, punti da 8 a 10 – Nozioni di «decisione giudiziaria», di «transazione giudiziaria» e di «atto pubblico»– Ordinanza nazionale di ingiunzione di pagamento impugnabile – Articolo 18, paragrafo 1 – Termini – Articolo 45 – Circostanze eccezionali – Nozione].	17
2020/C 10/21	Causa riunite C-599/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 novembre 2019 – Silec Cable, General Cable Corp./Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Prova dell'infrazione – Presunzione d'innocenza – Snaturamento degli elementi di prova – Dissociazione pubblica – Percezione soggettiva degli altri partecipanti all'intesa – Infrazione commessa da varie imprese costituenti un'unica entità economica – Gravità dell'infrazione commessa da una di dette imprese – Determinazione – Attore «marginale» o «moderato» di un'intesa – Determinazione – Principio di parità di trattamento)	18
2020/C 10/22	Causa C-319/18 P: Ordinanza della Corte del 25 giugno 2019 – Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto esclusivo di utilizzo dell'infrastruttura portuale del Puerto de Las Nieves (Spagna) concesso a una compagnia di trasporto marittimo – Decisione che constata l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare – Vantaggio concesso mediante risorse statali – Criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato]	18
2020/C 10/23	Causa C-322/18: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Regionale per il Lazio - Italia) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 5 – Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 5, paragrafo 2 – Aggiudicazione diretta – Nozione di «operatore interno»– Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio]	19

2020/C 10/24	Causa C-424/18: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Italia) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione).....	20
2020/C 10/25	Causa C-475/18: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 5 – Aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico – Divieto ai sensi del diritto nazionale – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio]	20
2020/C 10/26	Causa C-285/19 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2019 da André Geske avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2019, causa T-427/18, André Geske / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale	21
2020/C 10/27	Causa C-408/19 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2019, causa T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Consiglio dell'Unione europea	21
2020/C 10/28	Causa C-409/19 P: Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2019, causa T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Commissione europea	22
2020/C 10/29	Causa C-659/19 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2019 da Klaus Nonnemacher avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019, causa T-389/18, Klaus Nonnemacher/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO).....	22
2020/C 10/30	Causa C-660/19 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2019 da Klaus Nonnemacher avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019, causa T-390/18, Klaus Nonnemacher/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO).....	23
2020/C 10/31	Causa C-678/19 P: Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 dalla Retail Royalty Co. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty.....	23
2020/C 10/32	Causa C-732/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spagna) il 4 ottobre 2019 – LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A	23
2020/C 10/33	Causa C-767/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno del Belgio	24
2020/C 10/34	Causa C-814/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 6 novembre 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC SI, XYZ Plc	25
2020/C 10/35	Causa C-833/19 P: Impugnazione proposta il 14 novembre 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, causa T-308/18, Hamas/Consiglio.....	26
2020/C 10/36	Causa C-476/18: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 24 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság - Ungheria) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légitársaság Kft.	27

2020/C 10/37	Causa C-745/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy - Polonia) – JA/Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów	27
2020/C 10/38	Causa C-829/18: Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris - Francia) – Crédit Logement SA/OE	28
Tribunale		
2020/C 10/39	Causa T-240/17: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Campine e Campine Recycling/Commissione («Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido per autoveicoli – Decisione che accerta una violazione dell'articolo 101 TFUE – Ammende – Valore degli acquisti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Prova dell'infrazione – Nozione di infrazione continuata o ripetuta – Durata dell'infrazione – Interruzione della partecipazione all'infrazione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»)	29
2020/C 10/40	Causa T-276/17: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Tropical – Marchio nazionale denominativo anteriore TROPICAL – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza tra i prodotti – Rischio di confusione – Coesistenza dei marchi]	30
2020/C 10/41	Causa T-241/18: Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2019 – Bruno/Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Versamenti a un regime pensionistico nazionale o privato dopo l'entrata in servizio – Diritti a pensione acquisiti anteriormente ai sensi di un regime nazionale – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto – Eccezione d'illegittimità – Parità di trattamento»)	31
2020/C 10/42	Causa T-431/18: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – WN/Parlamento («Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione anticipata del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritti della difesa – Procedura di conciliazione – Errore manifesto di valutazione – Discriminazione fondata sul sesso – Congedo di maternità – Dovere di sollecitudine»)	31
2020/C 10/43	Causa T-669/18: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2019 – Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di quattro fori riempiti in un modello a fori regolare) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta quattro fori riempiti in un modello a fori regolare – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].....	32
2020/C 10/44	Causa T-101/19: Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg) [«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo imot.bg – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»].....	33
2020/C 10/45	Causa T-149/19: Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2019 – Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Rappresentazione di una figura umana al centro di uno scudo) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una figura umana al centro di uno scudo – Marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una figura umana – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Potere di riforma»].....	33

2020/C 10/46	Causa T-702/19: Ricorso proposto il 11 ottobre 2019 – Compass Overseas Holdings and Others/Commissione . . .	34
2020/C 10/47	Causa T-706/19: Ricorso proposto il 16 ottobre 2019 – Micro Focus International e a./Commissione	35
2020/C 10/48	Causa T-708/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Bujar/Commissione.	36
2020/C 10/49	Causa T-710/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Sthree e Sthree Overseas Holdings/Commissione	37
2020/C 10/50	Case T-711/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – SSP Group e SSP Financing v Commissione.	38
2020/C 10/51	Causa T-712/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Hikma Pharmaceuticals and Hikma Pharmaceuticals International/Commissione	39
2020/C 10/52	Causa T-713/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Cobham e Lockman Investments/Commissione	41
2020/C 10/53	Causa T-714/19: Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Smiths Group e Siti 1/Commissione.	42
2020/C 10/54	Causa T-716/19: Ricorso proposto il 22 ottobre 2019 – Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione.	43
2020/C 10/55	Causa T-717/19: Ricorso proposto il 24 ottobre 2019 – Associated British Foods e a./Commissione	44
2020/C 10/56	Causa T-718/19: Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – The Weir Group e a./Commissione	45
2020/C 10/57	Causa T-738/19: Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Clouds Sky/EUIPO - The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)	47
2020/C 10/58	Causa T-744/19: Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione.	48
2020/C 10/59	Causa T-788/19: Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition v EUIPO – Sakkari (Sakkattack).	48
2020/C 10/60	Causa T-790/19: Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Novolipetsk Steel/Commissione	49
2020/C 10/61	Causa T-792/19: Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – Agepha Pharma/EUIPO - Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)	50
2020/C 10/62	Causa T-793/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione.	51
2020/C 10/63	Causa T-794/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Set/Commissione	52

2020/C 10/64	Causa T-795/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione	53
2020/C 10/65	Causa T-796/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione	54
2020/C 10/66	Causa T-797/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE.	56
2020/C 10/67	Causa T-173/17: Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2019 – TestBioTech/Commissione.	57
2020/C 10/68	Causa T-361/19: Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2019 – CF/Parlamento	57

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*(2020/C 10/01)***Ultima pubblicazione**

GU C 432 del 23.12.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 423 del 16.12.2019

GU C 413 del 9.12.2019

GU C 406 del 2.12.2019

GU C 399 del 25.11.2019

GU C 383 dell'11.11.2019

GU C 372 del 4.11.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Procedimenti promossi da Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

(Causa C-585/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Modifica di un regime di aiuti autorizzato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Divieto di esecuzione in assenza di autorizzazione della Commissione europea – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione – Articolo 58, paragrafo 1 – Sfera d'applicazione ratione temporis del regolamento – Articolo 44, paragrafo 3 – Portata – Normativa nazionale che prevede una formula di calcolo ai fini del rimborso parziale delle imposte sull'energia]

(2020/C 10/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

Con l'intervento di: Dilly's Wellnesshotel GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, che modifichi un regime d'aiuti restringendo la cerchia dei beneficiari degli aiuti medesimi, è soggetta, in linea di principio, all'obbligo di notifica previsto dalla disposizione medesima.
- 2) L'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], dev'essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo, sulla base di un regime di aiuti come quello controverso nei procedimenti principali, possono beneficiare dell'esenzione, in virtù del regolamento stesso, dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- 3) L'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014 dev'essere interpretato nel senso che un regime di aiuti, come quello oggetto dei procedimenti principali, per effetto del quale il quantum del rimborso delle imposte sull'energia viene determinato esplicitamente in base ad una formula di calcolo prevista dalla normativa nazionale istitutiva del regime medesimo, è conforme a tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III

(Causa C-641/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Imposizione dei fondi pensione – Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti – Normativa di uno Stato membro che consente ai fondi pensione residenti di ridurre il loro risultato imponibile deducendo le riserve destinate a pagare talune pensioni e di imputare l'imposta prelevata sui dividendi all'imposta sulle società – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione)

(2020/C 10/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: College Pension Plan of British Columbia

Convenuto: Finanzamt München Abteilung III

Dispositivo

- 1) Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all'imposta sulle società dovuta da un siffatto fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l'imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l'imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall'altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell'imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un'imposta definitiva per un siffatto fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all'imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l'imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l'imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall'altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell'imposta sulle società dovuta o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un'imposta definitiva per un siffatto fondo, non può essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica slovacca

(Causa C-687/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità dei Paesi Bassi per la creazione e l'introduzione della piattaforma TenderNed riguardante gli appalti elettronici – Decisione con cui si dichiara che la misura non costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE)

(2020/C 10/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (rappresentanti: C. Dekker e L. Fiorilli, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e K. Herrmann, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Noort e M. Bulterman, agenti), Repubblica slovacca

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Aanbestedingskalender BV, la Negometrix BV, la CTM Solution BV, la Stillpoint Applications BV e la Huisinga Beheer BV sono condannate alle spese.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi si fa carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 12.3.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituania) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

(Causa C-2/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione]

(2020/C 10/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Parti

Ricorrente: Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

Con l'intervento di: Lietuvos Respublikos Seimas

Dispositivo

- 1) L'articolo 148, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 3, paragrafo 3, punto 1, del Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiams, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania, sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell'ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari), del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta agli acquirenti di latte crudo di pagare un prezzo d'acquisto diverso a produttori che devono essere considerati appartenere ad un medesimo gruppo in considerazione della quantità giornaliera di latte crudo venduta, di composizione e qualità identiche, nonché consegnata con le medesime modalità, qualora detta normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 3, paragrafo 3, punto 3, e all'articolo 5 della legge n. XII-1907 della Repubblica di Lituania sul divieto di pratiche sleali da parte degli operatori lituani nell'ambito della compravendita del latte crudo e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, del 25 giugno 2015, come modificata dalla legge del 22 dicembre 2015, la quale, al fine di contrastare le pratiche commerciali sleali, vieta all'acquirente di latte crudo di ridurre, senza giustificazione, il prezzo concordato con il produttore, e subordina qualsiasi riduzione del prezzo maggiore del 3 % ad un'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.

(¹) GU C 104 del 19.3.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – SC Petrotel-Lukoil SA/Agencia Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-68/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce tali prodotti – Articolo 2, paragrafo 3 – Obbligo di ottenere la classificazione dei prodotti energetici ai fini della determinazione dell'accisa – Aliquota d'imposta applicabile ai suddetti prodotti – Principio di proporzionalità)

(2020/C 10/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Petrotel-Lukoil SA

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Dispositivo

- 1) L'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono la tassazione di prodotti energetici consumati all'interno della centrale termoelettrica dello stabilimento in cui essi sono stati fabbricati, purché tale consumo sia volto a produrre prodotti energetici generando l'energia termica necessaria al processo tecnologico di fabbricazione di detti prodotti. Tale interpretazione non pregiudica l'applicazione, in linea di principio, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva alla quota di prodotti energetici consumati ai fini della produzione di elettricità.
- 2) L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni o a prassi nazionali che prevedono, in assenza di presentazione di una domanda, presso le autorità fiscali competenti, volta alla classificazione ai fini dell'accisa di prodotti energetici il cui livello di tassazione non è stato fissato da tale direttiva, l'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per il gasolio e il mantenimento di tale aliquota, anche qualora sia stata successivamente ottenuta una decisione di classificazione che equipara tali prodotti all'olio combustibile.

(¹) GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18) et Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)

(Cause riunite da C-80/18 a C-83/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Principio «chi inquina paga» – Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Principio di non discriminazione – Finanziamento del deficit tariffario – Imposta alle quali sono assoggettate solo le imprese che utilizzano l'energia nucleare per produrre elettricità)

(2020/C 10/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18), Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)

Convenute: Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18), Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)

Dispositivo

- 1) Il principio di non discriminazione, quale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce imposte sulla produzione e lo stoccaggio di combustibile e di rifiuti nucleari, quali le imposte oggetto dei procedimenti principali, alle quali sono assoggettate solo le imprese di produzione di elettricità che utilizzano l'energia nucleare e il cui obiettivo principale consiste non nella tutela dell'ambiente, bensì nell'aumento del volume dei proventi del sistema finanziario dell'elettricità.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 va interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, quando l'obiettivo ambientale e le caratteristiche delle imposte ambientali che essa prevede non si concretizzano nella parte vincolante di questa normativa.

⁽¹⁾ GU C 182 del 28.5.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhido Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado

(Cause riunite C-105/18 a 113/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Principio «chi inquina paga» – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari)

(2020/C 10/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhido Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)

Convenuto: Administración General del Estado

con l'intervento di: Iberdrola Generación SAU, Hidroeléctrica del Cantábrico SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, vanno interpretati nel senso che non ostano a un canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica, come quello oggetto dei procedimenti principali, che non incita a un utilizzo efficace dell'acqua, non stabilisce meccanismi per la conservazione e la tutela del demanio idrico, la cui aliquota non ha un rapporto con l'attitudine a causare un danno a detto demanio idrico, e che è unicamente ed esclusivamente in funzione della capacità dei produttori di energia idroelettrica di generare entrate.
- 2) Il principio di non discriminazione, quale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un canone, quale il canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali, al quale sono assoggettati solo i produttori di energia idroelettrica operanti nell'ambito di bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma.
- 3) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che il fatto che il canone per l'utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica oggetto dei procedimenti principali non sia dovuto, da una parte, dai produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici situati sul territorio di una sola comunità autonoma e, dall'altra, dai produttori di energia elettrica proveniente da fonti diverse da quella idrica, non costituisce, ai sensi di detta disposizione, un aiuto di Stato a favore di tali produttori, dal momento che questi ultimi non si trovano, alla luce dell'ambito di riferimento pertinente nonché dell'obiettivo perseguito da detto canone, in una situazione comparabile a quella dei produttori di energia idroelettrica che operano su bacini idrografici che si estendono sul territorio di più di una comunità autonoma assoggettati a detto canone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 161 del 7.5.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel - Belgio) – Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Causa C-233/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o comportamenti gravemente violenti – Portata del diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Minore non accompagnato – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza)

(2020/C 10/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Zubair Haqbin

Convenuta: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Dispositivo

L'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L'imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono, in considerazione, segnatamente, dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore.

(¹) GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia

(Causa C-255/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Meccanismo nazionale di finanziamento – Autorità di risoluzione – Fondo nazionale – Articoli 103 e 104 – Obbligo di contribuzione – Contributi ex ante e contributi straordinari ex post – Calcolo – Trasposizione tardiva della direttiva – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Articoli 12 e 14 – Nozione di «cambiamento di status» – Incidenza sull'obbligo di contribuzione]

(2020/C 10/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrente: State Street Bank International GmbH

Convenuta: Banca d'Italia

nei confronti di: Banco delle Tre Venezie SpA

Dispositivo

- 1) La nozione di «cambiamento di status», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un'operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell'anno, di essere soggetto alla vigilanza dell'autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull'obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l'anno di contribuzione di cui trattasi.

- 2) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l'autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati.
- 3) L'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all'istituzione di un contributo straordinario da parte dell'autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.

(¹) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 – Commissione europea/Irlanda

(Causa C-261/18) (¹)

(Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 85/337/CEE – Autorizzazione e costruzione di una centrale eolica – Progetto per il quale si prevede un notevole impatto ambientale – Assenza di previa valutazione dell'impatto ambientale – Obbligo di regolarizzazione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Domanda d'imposizione di una penalità e di una somma forfettaria)

(2020/C 10/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, J. Connolly e G. Simons, SC)

Dispositivo

- 1) L'Irlanda, non avendo adottato tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C-215/06, EU:C:2008:380) comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) L'Irlanda è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell'importo di EUR 5 000 000.
- 3) L'Irlanda è condannata a pagare alla Commissione una penalità dell'importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C-215/06, EU:C:2008:380).
- 4) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 240 del 9.7.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias - Grecia) – Alain Flausch e altri/Ypourgos Perivallontos kai Energeias e altri

(Causa C-280/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso)

(2020/C 10/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estiene Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio «Syndesmos liton», Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis», Somateio «Syllogos Prostatias kai Perithalpsis Agias Zois – SPPAZ»

Convenuti: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Dispositivo

- 1) L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto a livello della sede dell'autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell'unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
- 2) Gli articoli 9 e 11 della direttiva 2011/92 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall'annuncio di un'autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019 – Rose Vision, SL/Commissione europea

(Causa C-346/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Progetti finanziati dall'Unione europea nel settore della ricerca – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA – Audit che rilevano irregolarità nell'attuazione di alcuni progetti – Decisioni della Commissione europea che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell'ambito di altri progetti – Ricorso per risarcimento danni e annullamento]

(2020/C 10/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rose Vision, SL (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza e M. Siekierzyńska, successivamente R. Lyal, J. Estrada de Solà e M. Siekierzyńska, agenti, assistiti da J. Rivas, abogado)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 marzo 2018, *Rose Vision/Commissione* (T-45/13 RENV e T-587/15, non pubblicata, ECLI:EU:T:2018:124), è annullata nei limiti in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 160 della stessa, che non doveva essere constatato, ai sensi dell'articolo 340, primo comma, TFUE, un danno contrattuale per la ricorrente a causa della violazione del punto II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali che formano parte integrante delle convenzioni concluse tra la *Rose Vision SL* e la Commissione europea, nell'ambito del settimo programma quadro, adottato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Si constata che la Commissione europea ha violato la convenzione di sovvenzione relativa al progetto *FutureNEM* per quanto riguarda la riservatezza dell'audit 11-INFS-025.
- 4) La *Rose Vision SL* è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea relative sia ai procedimenti di primo grado sia a quelli di impugnazione.

(¹) GU C 268 del 30.07.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrederegrecht te Antwerpen - Belgio) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyebe (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18)

(Cause riunite da C-349/18 a C-351/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Trasporto ferroviario – Diritti e obblighi dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Articolo 3, punto 8 – Contratto di trasporto – Nozione – Passeggero senza biglietto al momento del suo accesso a bordo del treno – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni generali di trasporto di un'impresa ferroviaria – Disposizioni legislative o regolamentari imperative – Clausola penale – Poteri del giudice nazionale]

(2020/C 10/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vrederegrecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Convenuti: Mbutuku Kanyebe (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18)

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che una fattispecie nella quale un passeggero sale a bordo di un treno liberamente accessibile al fine di effettuare un viaggio senza aver acquistato un biglietto rientra nella nozione di «contratto di trasporto», ai sensi della medesima disposizione.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta, da un lato, a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore riduca l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore e, dall'altro, a che un giudice nazionale sostituisca alla medesima clausola, in applicazione di principi del suo diritto contrattuale, una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, salvo se il contratto di cui trattasi non possa sussistere in caso di soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

(¹) GU C 294 del 20.8.2018.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-363/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l'indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, dall'indicazione di tale provenienza]

(2020/C 10/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l'indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, l'indicazione di tale provenienza.

(¹) GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Polonia) – Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska e a. (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (Causa C-483/18)

(Cause riunite C-419/18 e C-483/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Contratti di credito al consumo – Liceità della garanzia del credito derivante da tale contratto mediante un pagherò cambiario emesso in bianco – Domanda di pagamento del debito cambiario – Portata del potere del giudice)

(2020/C 10/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. (C-419/18 e C-483/18)

Convenuti: Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski (C-419/18), OH (C-483/18)

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, al fine di garantire il pagamento del credito derivante da un contratto di credito al consumo, stipulato tra un professionista e un consumatore, consente di prevedere in tale contratto l'obbligo in capo al mutuatario di emettere un pagherò bancario in bianco, e che subordina la liceità dell'emissione di tale pagherò alla previa stipulazione di un accordo cambiario che stabilisca le modalità secondo le quali tale pagherò può essere completato, a condizione che – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – detta clausola e detto accordo rispettino gli articoli 3 e 5 di tale direttiva, nonché l'articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che qualora, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, un giudice nazionale nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un pagherò cambiario volto a garantire il credito derivante da un contratto di credito al consumo, e tale pagherò sia stato inizialmente emesso in bianco dal sottoscrittore e completato successivamente dal beneficiario, detto giudice deve esaminare d'ufficio se le clausole convenute tra le parti presentino un carattere abusivo e, a tal riguardo, può chiedere al professionista di produrre l'atto scritto che accerta tali clausole, di modo che detto giudice sia in grado di sincerarsi del rispetto dei diritti conferiti ai consumatori da tali direttive.

⁽¹⁾ GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Causa C-445/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Commercio parallelo – Modifica del periodo di validità del permesso di commercio parallelo – Identità del prodotto fitosanitario e del prodotto di riferimento – Presupposti]

(2020/C 10/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Vaselife International BV, Chrysal International BV

Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione e, in particolare, il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una procedura nazionale in forza della quale l'autorità competente è legittimata ad adottare d'ufficio l'iniziativa di adeguare la durata di validità di un permesso di commercio parallelo alla durata di validità dell'autorizzazione del prodotto di riferimento rinnovata.

Il regolamento n. 1107/2009 e, in particolare, il suo articolo 52, devono essere interpretati nel senso che l'adeguamento della durata di validità di un permesso di commercio parallelo non deriva automaticamente dalla decisione di rinnovare l'autorizzazione del prodotto di riferimento, ma impone che una decisione sia adottata a tal riguardo.

Il regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando si tratta dell'adeguamento della durata di validità di un permesso di commercio parallelo alla durata di validità dell'autorizzazione del prodotto di riferimento rinnovata, le condizioni fissate all'articolo 52, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1107/2009, necessarie per ottenere tale permesso, devono essere soddisfatte e spetta all'autorità competente dello Stato membro interessato verificare che ciò abbia luogo effettivamente.

- 2) L'articolo 52, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che esso comprende una situazione in cui il prodotto fitosanitario autorizzato dallo Stato membro di origine è fabbricato da una società A, mentre il prodotto fitosanitario di riferimento è fabbricato, secondo lo stesso processo ma in un luogo di produzione diverso da quello anteriore, da una società B con l'accordo della società A, purché tale accordo sia duraturo come un contratto di licenza.
- 3) L'articolo 52, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che spetta al titolare del permesso di commercio parallelo presentare una nuova domanda completa, fornendo le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, al fine di dimostrare che i prodotti interessati rimangono «identici», ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, fatta salva la possibilità per l'autorità competente di chiedere allo Stato membro di origine del prodotto importato le informazioni necessarie per valutare l'identità di tali prodotti. In caso di contestazione della decisione che concede il permesso di commercio parallelo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro interessato in materia di onere della prova, purché rispettino il principio di equivalenza e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 373 del 15.10.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l'audiovisuel

(Causa C-484/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritti esclusivi degli artisti interpreti – Articolo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Messa a disposizione del pubblico – Autorizzazione – Presunzione – Regime nazionale che esenta un ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale dal conseguimento del consenso scritto dell'artista interprete per lo sfruttamento di archivi contenenti fissazioni delle esecuzioni di tale artista interprete)

(2020/C 10/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF

Convenuto: Institut national de l'audiovisuel

Con l'intervento di: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Dispositivo

L'articolo 2, lettera b), e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un'istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell'artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un'opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva.

⁽¹⁾ GU C 352 del 1.10.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 novembre 2019 – Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(C-528/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio]

(2020/C 10/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Outsource Professional Services Ltd (rappresentante: A. Kempter, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Flatworld Solutions Pvt. Ltd (rappresentanti: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes e J. Schumacher, Rechtsanwälte), Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e D. Gája, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta
- 2) L'Outsource Professional Services Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Flatworld Solutions Pvt Ltd afferenti al procedimento di impugnazione.
- 3) L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese afferenti al procedimento d'impugnazione.

(¹) GU C 445 del 10.12.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad - Bulgaria) – K.H.K./B.A.C., E.E.K.

(Causa C-555/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Articolo 5, lettera a) – Procedura per l'ottenimento – Articolo 4, punti da 8 a 10 – Nozioni di «decisione giudiziaria», di «transazione giudiziaria» e di «atto pubblico» – Ordinanza nazionale di ingiunzione di pagamento impugnabile – Articolo 18, paragrafo 1 – Termini – Articolo 45 – Circostanze eccezionali – Nozione]

(2020/C 10/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: K.H.K.

Convenuti: B.A.C., E.E.K.

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, punto 10, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'ingiunzione di pagamento, come quella di cui al procedimento principale, che non è esecutiva, non rientra nella nozione di «atto pubblico», ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 5, lettera a), del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso, come quello di cui al procedimento principale, può essere qualificato come «procedimento di merito», ai sensi di tale disposizione.
- 3) L'articolo 45 del regolamento n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che le ferie giudiziarie non rientrano nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 427 del 26.11.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 novembre 2019 – Silec Cable, General Cable Corp./Commissione europea**(Cause riunite C-599/18 P) ⁽¹⁾**

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell'ambito di progetti – Prova dell'infrazione – Presunzione d'innocenza – Snaturamento degli elementi di prova – Dissociazione pubblica – Percezione soggettiva degli altri partecipanti all'intesa – Infrazione commessa da varie imprese costituenti un'unica entità economica – Gravità dell'infrazione commessa da una di dette imprese – Determinazione – Attore «marginale» o «moderato» di un'intesa – Determinazione – Principio di parità di trattamento)

(2020/C 10/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Silec Cable, General Cable Corp. (rappresentanti: I. Sinan, Barrister, C. Renner, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Baches Opi e F. Castilla Contreras, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Silec Cable SAS e la General Cable Corp. sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018.

Ordinanza della Corte del 25 giugno 2019 – Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Commissione europea**(Causa C-319/18 P) ⁽¹⁾**

[Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto esclusivo di utilizzo dell'infrastruttura portuale del Puerto de Las Nieves (Spagna) concesso a una compagnia di trasporto marittimo – Decisione che constata l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare – Vantaggio concesso mediante risorse statali – Criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato]

(2020/C 10/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fred Olsen, SA (rappresentanti: J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Naviera Armas, SA (rappresentanti: J.L. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, S. Noë e G. Luengo, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
- 2) La Fred Olsen SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative all'impugnazione, quelle sostenute dalla Naviera Armas SA.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 268 del 30.07.2018.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Regionale per il Lazio - Italia) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina

(Causa C-322/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 5 – Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico – Articolo 5, paragrafo 2 – Aggiudicazione diretta – Nozione di «operatore interno» – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio]

(2020/C 10/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Schiaffini Travel SpA

Convenuto: Comune di Latina

nei confronti di: Cilia Italia Srl, ATI costituita da Rossi Bus SpA e da Nuova Tesei Bus Srl, Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Dispositivo

L'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, devono essere interpretati nel senso che l'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento non si applica a una procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di concessione di servizio pubblico di trasporto locale che si svolge prima del 3 dicembre 2019.

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Italia) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Causa C-424/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza – Nozione)

(2020/C 10/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»

Convenute: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Con l'intervento di: Regione del Veneto, Croce Verde Adria, Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Dispositivo

L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall'altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un'emergenza, nell'esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.

⁽¹⁾ GU C 311 del 3.9.2018.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM)

(Causa C-475/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 5 – Aggiudicazione diretta dei contratti di servizio pubblico – Divieto ai sensi del diritto nazionale – Articolo 8, paragrafo 2 – Regime transitorio]

(2020/C 10/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA

Convenuta: Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM)

nei confronti di: Regione Molise

Dispositivo

L'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, devono essere interpretati nel senso che l'articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento non è applicabile a una decisione di un'autorità locale competente relativa a un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto locale adottata prima del 3 dicembre 2019.

(¹) GU C 399 del 5.11.2018.

Impugnazione proposta il 5 aprile 2019 da André Geske avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2019, causa T-427/18, André Geske / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-285/19 P)

(2020/C 10/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: André Geske (rappresentante: S. Dahm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 6 novembre 2019, ha respinto l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese

Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2019, causa T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-408/19 P)

(2020/C 10/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (rappresentante: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con decisione del 31 ottobre 2019, ha respinto l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2019, causa T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Commissione europea

(Causa C-409/19 P)

(2020/C 10/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (rappresentante: J. Jennings, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 31 ottobre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 2 settembre 2019 da Klaus Nonnemacher avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019, causa T-389/18, Klaus Nonnemacher/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-659/19 P)

(2020/C 10/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (rappresentante: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Paul Ingram

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione preventiva delle impugnazioni), con decisione del 19 novembre 2019, ha respinto l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 2 settembre 2019 da Klaus Nonnemacher avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019, causa T-390/18, Klaus Nonnemacher/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-660/19 P)

(2020/C 10/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (rappresentante: C. Rohnke, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Paul Ingram

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sezione per l'ammissione preventiva delle impugnazioni), con decisione del 19 novembre 2019, ha respinto l'impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 12 settembre 2019 dalla Retail Royalty Co. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty

(Causa C-678/19 P)

(2020/C 10/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Retail Royalty Co. (rappresentanti: M. Dick, Solicitor, e J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Fashion Energy Srl, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 20 novembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione incaricata del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Retail Royalty Co. a sopportare le sue spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spagna) il 4 ottobre 2019 – LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

(Causa C-732/19)

(2020/C 10/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

Parti

Ricorrenti: LL, MK

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell'operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un'interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

- 2) Inoltre, se, in relazione all'articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile)], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell'Unione europea nel caso in cui si consideri che l'accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-767/19)

(2020/C 10/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Y.G. Marinova, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ⁽¹⁾ e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ⁽²⁾, non avendo correttamente recepito:
 - l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
 - l'articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73/CE;
 - l'articolo 37, paragrafi 6, lettere a), b) e c), e 9, della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41, paragrafi 6, lettere a), b) e c), e 9, della direttiva 2009/73/CE;
 - l'articolo 37, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41, paragrafo 10, della direttiva 2009/73/CE;
- condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso verte sull'erroneo recepimento in Belgio delle direttive 2009/72 e 2009/73 relative, rispettivamente, al mercato interno dell'energia elettrica e a quello del gas naturale. In tali direttive sono incluse in particolare disposizioni relative alla separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e di gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall'altro lato, al fine di prevenire il rischio di una discriminazione nella gestione della rete. Al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefissano, esse prevedono altresì l'istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

La Commissione ritiene che il recepimento delle direttive da parte del Regno del Belgio sia avvenuto soltanto in modo insufficiente per quanto concerne profili essenziali, vale a dire l'attuazione della completa separazione proprietaria e le disposizioni relative alle competenze e all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione.

⁽¹⁾ GU 2009, L 211, pag. 55.

⁽²⁾ GU 2009, L 211, pag. 94.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Regno Unito) il 6 novembre 2019 – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

(Causa C-814/19)

(2020/C 10/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parti

Ricorrenti: AC, TM, GM, MM

Convenute: ABC Sl, XYZ Plc

Questioni pregiudiziali

- a. Se l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 ⁽¹⁾ imponga che la causa dell'azione dedotta dalla parte lesa a sostegno della domanda da essa proposta nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato verta in materia di assicurazione.
- b. In caso di risposta affermativa alla questione a), se, per poter concludere che la domanda della parte lesa verte in materia di assicurazione, sia sufficiente la circostanza che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del contraente dell'assicurazione/dell'assicurato si fondi sugli stessi fatti, e sia presentata nella stessa azione, della domanda diretta proposta nei confronti dell'assicuratore.
- c. In caso di risposta negativa alla questione a), se sia sufficiente che la chiamata in causa dell'assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
- d. Se la nozione di «parte lesa» di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ricomprenda la persona nata in conseguenza di tecniche di riproduzione assistita, nel caso in cui tale persona intenda presentare una domanda fondandosi sull'asserita negligenza nell'esecuzione di dette tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il suo concepimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag.1).

Impugnazione proposta il 14 novembre 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2019, causa T-308/18, Hamas/Consiglio

(Causa C-833/19 P)

(2020/C 10/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)

Altra parte nel procedimento: Hamas

Conclusioni del ricorrente

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-308/18;
- statuire in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione, e
- condannare la ricorrente nella causa T-308/18 alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel valutare l'ottavo motivo di annullamento, ver-tente su un «mancanza di autenticazione delle motivazioni», dichiarando che le motivazioni relative alle misure impugnate avrebbero dovuto essere firmate.

In secondo luogo, il Consiglio contesta che erroneamente il Tribunale non ha dichiarato che le decisioni delle autorità americane costi-tuivano una base sufficiente per inserire Hamas nell'elenco allegato alle misure impugnate.

Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 24 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság - Ungheria) – PannonHítel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légitársaság Kft.**(Causa C-476/18) ⁽¹⁾**

(2020/C 10/36)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 352 del 1.10.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 21 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy - Polonia) – JA/Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów**(Causa C-745/18) ⁽¹⁾**

(2020/C 10/37)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 25 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris - Francia) – Crédit Logement SA/OE

(Causa C-829/18) ⁽¹⁾

(2020/C 10/38)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.3.2019.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Campine e Campine Recycling/Commissione

(Causa T-240/17) ⁽¹⁾

(«Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio di batterie piombo-acido per autoveicoli – Decisione che accerta una violazione dell'articolo 101 TFUE – Ammende – Valore degli acquisti – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Prova dell'infrazione – Nozione di infrazione continuata o ripetuta – Durata dell'infrazione – Interruzione della partecipazione all'infrazione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»)

(2020/C 10/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Campine NV (Beerse, Belgio) e Campine Recycling NV (Beerse) (rappresentanti: C. Verdonck, S. De Cock, Q. Silvestre e B. Gielen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. van Schaik, S. Baches Opi e M. Farley, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a queste ultime in tale decisione.

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1 della decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli), è annullato nella parte in cui fa riferimento al periodo compreso tra il 10 febbraio 2010 e il 10 gennaio 2011 e a quello compreso tra il 4 aprile 2011 e il 7 marzo 2012, nei limiti in cui riguarda la Campine NV e la Campine Recycling NV.*
- 2) *L'articolo 2 della decisione C(2017) 900 final è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla Campine e alla Campine Recycling in EUR 8 158 000.*
- 3) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Campine e alla Campine Recycling all'articolo 2 della decisione C(2017) 900 final è fissato in EUR 4 275 648.*
- 4) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 5) *La Campine e la Campine Recycling supporteranno due terzi delle proprie spese.*
- 6) *La Commissione europea supporterà le proprie spese e un terzo delle spese della Campine e della Campine Recycling.*

⁽¹⁾ GU C 202 del 26.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2019 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical)(Causa T-276/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo Tropical – Marchio nazionale denominativo anteriore TROPICAL – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza tra i prodotti – Rischio di confusione – Coesistenza dei marchi»]

(2020/C 10/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polonia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Aviário Tropical, SA (Loures, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2017 (procedimento R 2125/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Aviário Tropical e il sig. Ogrodnik.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 febbraio 2017 (procedimento R 2125/2016-1) è annullata nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per i «prodotti e preparati per l'allevamento [di] uccelli, rettili e anfibi», rientranti nella classe 31, e i «prodotti e preparati veterinari, terapeutici, disinfettanti e igienici per terrari», rientranti nella classe 5.*
- 2) *Il ricorso proposto dall'Aviário Tropical, SA, contro la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO del 15 luglio 2013 (n. 6029C) è respinto nella parte in cui tale ricorso è diretto a ottenere l'annullamento del marchio TROPICAL per i «prodotti e preparati per l'allevamento [di] uccelli, rettili e anfibi», rientranti nella classe 31, e i «prodotti e preparati veterinari, terapeutici, disinfettanti e igienici per terrari», rientranti nella classe 5.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Il sig. Ogrodnik supporterà la metà delle spese dell'EUIPO nonché la metà delle proprie spese.*
- 5) *L'EUIPO supporterà la metà delle spese del sig. Ogrodnik nonché la metà delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2019 – Bruno/Commissione**(Causa T-241/18) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Versamenti a un regime pensionistico nazionale o privato dopo l'entrata in servizio – Diritti a pensione acquisiti anteriormente ai sensi di un regime nazionale – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto – Eccezione d'illegittimità – Parità di trattamento»)

(2020/C 10/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Luigi Bruno (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e R. Striani, agenti)*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Parlamento europeo (rappresentanti: C. Gonzalez Argüelles, T. Lazian e J. Van Pottelberge, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 4 luglio 2017 recante rigetto della domanda del ricorrente di versargli l'indennità una tantum prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, in subordine, della decisione successiva del 18 gennaio 2018 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Luigi Bruno è condannato alle spese.*
- 3) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 231 del 2.7.2018.

Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – WN/Parlamento**(Causa T-431/18) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Risoluzione anticipata del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritti della difesa – Procedura di conciliazione – Errore manifesto di valutazione – Discriminazione fondata sul sesso – Congedo di maternità – Dovere di sollecitudine»)

(2020/C 10/42)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* WN (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Dúro e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Parlamento del 28 settembre 2017 di risolvere il contratto di assistente parlamentare accreditata della ricorrente e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che la medesima afferma di aver subito a causa del comportamento del Parlamento.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 319 del 10.9.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2019 – Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di quattro fori riempiti in un modello a fori regolare)

(Causa T-669/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta quattro fori riempiti in un modello a fori regolare – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 10/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl AG (Reinach, Svizzera) (rappresentanti: H. Börjes-Pestalozza e G. Schultz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 settembre 2018 (procedimento R 2059/2017-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno raffigurante quattro fori riempiti in un modello a fori regolare come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Neoperl AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg)(Causa T-101/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo imot.bg – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»]

(2020/C 10/44)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Yordanova-Harizanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Stoycheva e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 novembre 2018 (procedimento R 999/2018-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo imot.bg come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rezon OOD è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'8.04.2019.

Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2019 – Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Rappresentazione di una figura umana al centro di uno scudo)(Causa T-149/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una figura umana al centro di uno scudo – Marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta una figura umana – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Potere di riforma»]

(2020/C 10/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e C. Elkemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 30 novembre 2018 (procedimento R 876/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jumbo Africa e la Société des produits Nestlé.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 novembre 2018 (procedimento R 876/2018-2) è annullata.*
- 2) *Il ricorso proposto dinanzi all'EUIPO dalla Jumbo Africa, SL, è respinto.*
- 3) *L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.*
- 4) *La Jumbo Africa sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Société des produits Nestlé SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.*
- 5) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

(¹) GU C 155 del 6.5.2019.

Ricorso proposto il 11 ottobre 2019 – Compass Overseas Holdings and Others/Commissione

(Causa T-702/19)

(2020/C 10/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Compass Overseas Holdings Ltd (Chertsey, Regno Unito), Compass Overseas Holdings No.2 Ltd (Chertsey), Hospitality Holdings Ltd (Chertsey) (rappresentanti: A. von Bonin, O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e non avrebbe fornito un'adeguata motivazione riguardo all'identificazione, nella decisione impugnata, del sistema di riferimento;
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e non avrebbe fornito un'adeguata motivazione nel delineare, nell'ambito della decisione impugnata, l'esenzione relativa al finanziamento intragruppo [CFC (società estere controllate) Group Financing Exemption], quale deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento;
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell'affermare, nell'ambito della decisione impugnata, che l'esenzione sul finanziamento intragruppo opera una discriminazione tra operatori economici.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione contenuti nella decisione impugnata, laddove questa ha concluso che l'esenzione sul finanziamento intragruppo non è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento.

Ricorso proposto il 16 ottobre 2019 – Micro Focus International e a./Commissione**(Causa T-706/19)**

(2020/C 10/47)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Micro Focus International plc (Newbury, Regno Unito), Micro Focus International Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) e Micro Focus Midco Ltd (Newbury) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC)

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 3711D del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Bujar/Commissione

(Causa T-708/19)

(2020/C 10/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcin Bujar (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 7, paragrafo 1, delle GIP [general implementing provisions for the transfer of pension rights; disposizioni generali di esecuzione riguardanti il trasferimento di diritti pensionistici]:
 - gli anni oggetto di abbuono dovrebbero essere calcolati in base all'importo effettivamente trasferito diminuito della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data di trasferimento effettivo;
 - il PMO ha erroneamente calcolato i diritti pensionistici trasferibili in base all'importo stabilito dall'amministrazione nazionale nella decisione provvisoria, laddove l'importo effettivamente trasferito comprendeva non solo la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo, ma anche: un ricalcolo dei diritti pensionistici da parte dell'autorità nazionale; la rivalutazione del capitale per il periodo precedente la domanda di trasferimento.
2. Secondo motivo, vertente sull'ingiustificato arricchimento dell'Unione:
 - il calcolo degli anni oggetto di abbuono in base a un importo provvisorio soggetto a ricalcolo e che non comprendeva la sola rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo ha causato un arricchimento ingiustificato dell'Unione.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Sthree e Sthree Overseas Holdings/Commissione

(Causa T-710/19)

(2020/C 10/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sthree plc (Londra, Regno Unito) e Sthree Overseas Holdings Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni comparabili in termini di fatto e di diritto erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – SSP Group e SSP Financing v Commissione

(Case T-711/19)

(2020/C 10/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SSP Group plc (Londra, Regno Unito) e SSP Financing Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
7. Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio, che non era applicabile *ratione temporis*.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Hikma Pharmaceuticals and Hikma Pharmaceuticals International/Commissione**(Causa T-712/19)**

(2020/C 10/51)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Hikma Pharmaceuticals plc (Londra, Regno Unito) e Hikma Pharmaceuticals International Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
7. Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio, che non era applicabile *ratione temporis*.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Cobham e Lockman Investments/Commissione**(Causa T-713/19)**

(2020/C 10/52)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Cobham plc (Wimborne, Regno Unito), e Lockman Investments Ltd (Wimborne) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 3711D del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Smiths Group e Siti 1/Commissione

(Causa T-714/19)

(2020/C 10/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Smiths Group plc (Londra, Regno Unito) e Siti 1 Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 ottobre 2019 – Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione

(Causa T-716/19)

(2020/C 10/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Interpipe Niko Tube OOO (Nikopol, Ucraina) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant PAO (Dnipro, Ucraina) (rappresentanti: B. Servais, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1° agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base») ⁽¹⁾ nonché dell'articolo II.2.2., prima frase, e dell'articolo IX.3 dell'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), avendo incluso nel calcolo del margine di dumping le spese generali, amministrative e di vendita per le vendite fatte dalle ricorrenti all'operatore commerciale domestico ad esse collegato.
2. Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel dedurre dal prezzo all'esportazione delle ricorrenti un importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita dell'operatore commerciale ad esse collegato e un profitto astratto di un imprenditore indipendente come adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e dell'articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base e sull'erroneo calcolo, da parte di quest'ultima, del margine di dumping delle ricorrenti, avendo applicato un metodo diverso per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione delle ricorrenti rispetto al metodo applicato nell'inchiesta precedente da cui ha avuto origine l'applicazione della misura oggetto di riesame.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, fatta valere dalle ricorrenti, dei loro diritti della difesa da parte della Commissione, in quanto la seconda divulgazione ulteriore, avvenuta nella medesima data della pubblicazione del regolamento impugnato, contiene elementi di fatto nuovi in merito ai quali le ricorrenti non hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2019, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 24 ottobre 2019 – Associated British Foods e a./Commissione

(Causa T-717/19)

(2020/C 10/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Associated British Foods plc (Londra, United Kingdom) e altre 5 ricorrenti (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla Commissione europea del 2 aprile 2019 sull'aiuto di stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'eccezione dell'«interesse combinato» di cui alla sezione 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
7. Settimo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – The Weir Group e a./Commissione

(Causa T-718/19)

(2020/C 10/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Weir Group plc (Glasgow, Regno Unito), TWG Investments (No.3) Ltd (Glasgow) e TWG Investments (No.4) Ltd (Glasgow) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla Commissione europea del 2 aprile 2019 sull'aiuto di stato SA.44896 riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del contesto di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime d'imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE avendo dichiarato, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l'esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell'Unione europea di non discriminazione o di parità.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio che non era applicabile *ratione temporis*.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) hanno ottenuto un aiuto che dovevano essere recuperati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Clouds Sky/EUIPO - The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)**(Causa T-738/19)**

(2020/C 10/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Clouds Sky GmbH (Colonia, Germania) (rappresentata da: C. Weil, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* The Cloud Networks Ltd (Londra, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo Wi-Fi Powered by The Cloud – Marchio dell'Unione europea n. 9 436 817*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 02/09/2019 nel procedimento R 696/2019-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
-

Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione**(Causa T-744/19)**

(2020/C 10/58)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Methanol Holdings (Trinidad) Ltd (Couva, Trinidad e Tobago) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un solo motivo, vertente sul fatto che il metodo applicato dalla Commissione per la determinazione dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto viola l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e da 5 a 8, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la giurisprudenza del Tribunale e dell'OMC, nonché il principio del confronto equo, in quanto la Commissione non ha confrontato, ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, i prezzi delle importazioni con il prezzo dei prodotti simili fabbricati dall'industria dell'Unione allo stesso stadio commerciale adeguato.

In sostanza, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la determinazione del prezzo dell'urea e del nitrato di ammonio importati originari di Trinidad e Tobago, ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, sulla base di un'applicazione analogica dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, viola l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, e che, usando tale prezzo costruito ai fini della determinazione dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, la Commissione non ha confrontato i prezzi allo stesso stadio commerciale adeguato, violando così l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e da 5 a 8 e, di conseguenza, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la giurisprudenza della Corte e dell'OMC nonché il principio del confronto equo.

Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Body Attack Sports Nutrition v EUIPO – Sakkari (Sakkattack)**(Causa T-788/19)**

(2020/C 10/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maria Sakkari (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sakkattack nei colori nero, rosso, giallo e bianco – Domanda di registrazione n. 16 603 318

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26/08/2019 nel procedimento R 2562/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2018/625 della Commissione;
- Violazione della regola di parità di trattamento e di buona amministrazione
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Novolipetsk Steel/Commissione

(Causa T-790/19)

(2020/C 10/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novolipetsk Steel PAO (Lipetsk, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren ed E. Gergondet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione ⁽¹⁾, nella parte in cui si applica alla ricorrente;
- mantenere gli effetti del regolamento impugnato fino al momento in cui la convenuta avrà adottato le misure che comporta l'esecuzione della sentenza del Tribunale, conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 264 TFUE;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non era competente e ha agito in violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/477 («regolamento sull'effetto combinato») ⁽²⁾, dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento antidumping di base») ⁽³⁾, imponendo livelli variabili di dazi antidumping in funzione dell'esaurimento o meno dei contingenti ai sensi delle misure di salvaguardia.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la convenuta e sulla violazione da quest'ultima compiuta dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull'effetto combinato e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, modificando le misure antidumping solo all'esaurimento dei contingenti ai sensi delle misure di salvaguardia

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227, del 3.9.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83, del 27.3.2015, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).

Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – Agepha Pharma/EUIPO - Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

(Causa T-792/19)

(2020/C 10/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agepha Pharma s.r.o. (Senec, Slovacchia) (rappresentante: D. Göbel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apogepha Arzneimittel GmbH (Dresda, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «AGEPHA» – Domanda di registrazione n. 7 007 909

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 26 agosto 2019, nel procedimento R 386/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata e respingere l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione**(Causa T-793/19)**

(2020/C 10/62)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Tirreno Power SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti e M. Pagliarulo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, tramite la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della «Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l'adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali», aiuto di Stato SA.53821 (2019/N);
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C(2019) 4509 del 14 giugno 2019 con cui la Commissione Europea, informata dallo Stato Italiano circa la modifica del meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica («mercato della capacità») autorizzato con decisione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018 e non ancora avviato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della nuova misura notificata, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza procedere ad un'adeguata valutazione delle modifiche apportate alla misura in precedenza autorizzata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo vertente sulla violazione dei propri diritti procedurali derivanti dall'art. 108, paragrafo 2, TFUE, per non essere stata chiamata – nell'ambito di un procedimento di indagine formale, nella specie non avviato – a presentare le proprie osservazioni in merito all'intenzione di ampliare la platea dei partecipanti al mercato della capacità, ricomprendendo nella nozione di «capacità nuova», accanto alle unità di produzione nuove per le quali siano stati già rilasciati tutti i titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti, anche le unità di produzione nuove che abbiano soltanto avviato i procedimenti amministrativi per il relativo rilascio.
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione risulta affetta da un palese difetto di istruttoria e da una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione non ha adeguatamente valutato gli effetti derivanti da tale modifica apportata al regime approvato nel 2018 sull'attività degli impianti esistenti.

2. Secondo motivo, vertente su un difetto di istruttoria e un difetto di motivazione dell'atto.

- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha omesso qualsivoglia esame su ulteriori aspetti della disciplina notificata che modificavano il regime in precedenza autorizzato, aspetti fortemente impattanti sul sistema e tali da incidere significativamente sull'attività degli operatori che partecipano al mercato della capacità.

Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Set/Commissione

(Causa T-794/19)

(2020/C 10/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Set SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: N. Aicardi, T. Ferrario, e M. Vasari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, tramite la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della «Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l'adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali», aiuto di Stato SA.53821 (2019/N);
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'art. 108, paragrafo 2, del TFUE, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Regolamento (UE) 2015/1589⁽¹⁾, recante le modalità di applicazione del procedimento di indagine formale nell'ambito della verifica, spettante alla Commissione, di compatibilità della misura notificata con il mercato interno.

- A questo riguardo, la ricorrente mette in luce i profili e gli effetti derivanti dall'apertura del mercato della capacità alle unità di produzione nuove non autorizzate, sui quali sarebbe mancata un'adeguata valutazione da parte della Commissione, facendo notare che vi sono ulteriori aspetti della disciplina che sono stati modificati, sui quali la Commissione avrebbe, tuttavia, omesso qualsiasi esame o avrebbe compiuto una valutazione erranea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, p. 9).

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione**(Causa T-795/19)**

(2020/C 10/64)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* HB (rappresentanti: M. Vandebussche e L. Levi, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2019 che dispone la riduzione dell'importo dell'appalto CARDS/2008/166-429 da EUR 1 199 125 a EUR 0 (zero) e il recupero di tutti i pagamenti, per un importo di EUR 1 197 055,86 effettuati a seguito di detto appalto;
- disporre il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base della summenzionata decisione oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti;
- disporre il pagamento dell'ultima fattura emessa dalla ricorrente per un importo di EUR 437 649,39 oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti, nonché la liberazione della garanzia bancaria dell'importo di (...) e il risarcimento del danno materiale subito a causa di detta tardiva liberazione;
- disporre il pagamento dell'importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento danni e interessi, con riserva di ulteriore definizione;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione contestata, sulla mancanza di fondamento giuridico di detta decisione e sulla violazione del principio del legittimo affidamento. Al riguardo, la ricorrente afferma che, in mancanza di una clausola compromissoria che attribuisca ai giudici dell'Unione competenza sulle controversie loro sottoposte in materia contrattuale, la Commissione non era competente ad adottare la decisione contestata che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero del credito che quest'ultima afferma di vantare nei confronti della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell'asserito credito e, in ogni caso, sulla violazione del termine ragionevole, di cui all'articolo 73 bis, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), del diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo la ricorrente, il credito che la Commissione afferma di vantare nei suoi confronti è prescritto, essendo scaduto il termine di cinque anni previsto dall'articolo 73 bis del regolamento finanziario del 2002. Non trova inoltre applicazione l'articolo 85 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del 2002»), concernente le cause di interruzione del termine di prescrizione. In ogni caso, e anche laddove l'interruzione del termine di prescrizione fosse stata regolare, il ritardo con cui è stata adottata la decisione contestata ed emessa la nota di addebito che accompagna detta decisione è manifestamente irragionevole e viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (nella misura in cui enuncia un diritto fondamentale che rappresenta anche un principio generale di diritto).

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) del 5 ottobre 2017 e della massima secondo cui «la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo». La ricorrente afferma che la Commissione è vincolata dalla sentenza del 5 ottobre 2017 pronunciata dal giudice penale belga, il quale ha dichiarato i procedimenti irricevibili in mancanza di elementi idonei a comprovare i fatti contestati. La Commissione, che si era peraltro costituita parte civile dinanzi al giudice penale, avendo deciso di attendere l'esito del procedimento belga prima di adottare la decisione di recupero, era vincolata da detta pronuncia e dagli accertamenti compiuti dal giudice nazionale e ciò benché la sentenza del giudice belga non avesse efficacia di giudicato nei suoi confronti.
4. Quarto motivo, relativo a manifesti errori di valutazione che inficerebbero la decisione impugnata. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che i fatti contestati non siano stati chiaramente accertati e che non sussistano manifeste irregolarità, tanto meno gravi. La decisione impugnata si fonda su due relazioni dell'OLAF. Orbene, gli addebiti formulati dalla convenuta non sono accertati.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione delle istruzioni agli offerenti e dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. La ricorrente ritiene che nessuno degli addebiti dedotti dalla convenuta nei suoi confronti verta sul fatto che essa avrebbe ottenuto informazioni riservate, avrebbe stipulato un accordo illecito con un concorrente o avrebbe influenzato il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice in sede di esame, chiarimento, valutazione o raffronto delle offerte. Pertanto, non sono soddisfatte né le condizioni dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 né quelle dell'articolo 13, lettera a), delle istruzioni agli offerenti.
6. Sesto motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa per mancato rispetto del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.
7. Settimo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede e del divieto di «abuso del diritto». A tal riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha agito né con diligenza né in maniera imparziale.
8. Ottavo motivo, relativo all'eccezione di illegittimità dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, nella misura in cui esso viola il divieto generale di arricchimento senza giusta causa. Infatti, l'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 consente all'istituzione di recuperare integralmente gli importi versati nel corso dell'intero periodo di esecuzione del contratto, anche se quest'ultimo è stato interamente eseguito dal contraente. Il succitato articolo del regolamento finanziario del 2002 comporta che l'istituzione possa così godere di tutte le prestazioni fornite dal contraente senza che a quest'ultimo sia dovuto alcun pagamento. L'articolo de quo deve essere dichiarato illegittimo nella misura in cui consente all'istituzione di ottenere un ingiustificato beneficio patrimoniale a discapito del patrimonio del contraente.
9. Nono motivo, dedotto in via subordinata, concernente la violazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e del principio di proporzionalità. A parere della ricorrente, la valutazione da parte dell'istituzione deve essere compiuta in conformità dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. Ciò significa che la Commissione non può applicare più sanzioni, dal momento che l'articolo di cui trattasi prevede un elenco non cumulativo di sanzioni. Inoltre, detta valutazione deve essere compiuta nel rispetto del principio di proporzionalità, dovendo l'istituzione garantire che la sua decisione sia proporzionale alla gravità dell'irregolarità considerata. Tale obbligo di proporzionalità costituisce un'espressione del principio di buona fede che si impone in sede di esecuzione dei contratti. Orbene, nel caso di specie ciò non si è verificato.

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – HB/Commissione

(Causa T-796/19)

(2020/C 10/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: M. Vandebussche e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2019 che dispone la riduzione dell'importo dell'appalto TACIS/2006/101-510 da EUR 4 410 000 a EUR 0 (zero) e il recupero di tutti i pagamenti, per un importo di EUR 4 241 507, effettuati a seguito di detto appalto;
- disporre il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base della summenzionata decisione oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti;
- disporre il pagamento dell'importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento danni e interessi, con riserva di ulteriore definizione;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, relativo all'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione contestata, la mancanza di fondamento giuridico di detta decisione e la violazione del principio del legittimo affidamento. A tal riguardo, la ricorrente afferma che, in mancanza di una clausola compromissoria che attribuisca ai giudici dell'Unione competenza sulle controversie loro sottoposte in materia contrattuale, la Commissione non era competente ad adottare la decisione contestata che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero del credito che quest'ultima afferma di vantare nei confronti della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell'asserito credito e, in ogni caso, sulla violazione del termine ragionevole, di cui all'articolo 73 bis, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), del diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo la ricorrente, il credito che la Commissione afferma di vantare nei suoi confronti è prescritto, essendo scaduto il termine di cinque anni previsto dall'articolo 73 bis del regolamento finanziario del 2002. Non trova inoltre applicazione l'articolo 85 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del 2002»), concernente le cause di interruzione del termine di prescrizione. In ogni caso, e anche laddove l'interruzione del termine di prescrizione fosse stata regolare, il ritardo con cui è stata adottata la decisione contestata ed emessa la nota di addebito che accompagna detta decisione è manifestamente irragionevole e viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (nella misura in cui enuncia un diritto fondamentale che rappresenta anche un principio generale di diritto).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) del 5 ottobre 2017 e della massima secondo cui «la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo». La ricorrente afferma che la Commissione è vincolata dalla sentenza del 5 ottobre 2017 pronunciata dal giudice penale belga, il quale ha dichiarato i procedimenti irricevibili in mancanza di elementi idonei a comprovare i fatti contestati. La Commissione, che si era peraltro costituita parte civile dinanzi al giudice penale, avendo deciso di attendere l'esito del procedimento belga prima di adottare la decisione di recupero, era vincolata da detta pronuncia e dagli accertamenti compiuti dal giudice nazionale e ciò benché la sentenza del giudice belga non avesse efficacia di giudicato nei suoi confronti.
4. Quarto motivo, vertente su manifesti errori di valutazione che inficerebbero la decisione impugnata. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che i fatti contestati non siano stati chiaramente accertati e che non sussistano manifeste irregolarità, tanto meno gravi. La decisione impugnata si fonda su due relazioni dell'OLAF. Orbene, gli addebiti formulati dalla convenuta non sono accertati.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione delle istruzioni agli offerenti e dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. La ricorrente ritiene che nessuno degli addebiti dedotti dalla convenuta nei suoi confronti verta sul fatto che essa avrebbe ottenuto informazioni riservate, avrebbe stipulato un accordo illecito con un concorrente o avrebbe influenzato il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice in sede di esame, chiarimento, valutazione o raffronto delle offerte. Pertanto, non sono soddisfatte né le condizioni dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, né quelle dell'articolo 13, lettera a), delle istruzioni agli offerenti.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa per mancato rispetto del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede e del divieto di «abuso del diritto». A tal riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha agito né con diligenza, né in maniera imparziale.
8. Ottavo motivo, vertente sull'eccezione di illegittimità dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, nella misura in cui esso viola il divieto generale di arricchimento senza giusta causa. Infatti, l'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 consente all'istituzione di recuperare integralmente gli importi versati nel corso dell'intero periodo di esecuzione del contratto anche se quest'ultimo è stato interamente eseguito dal contraente. Il succitato articolo del regolamento finanziario del 2002 comporta che l'istituzione possa così godere di tutte le prestazioni fornite dal contraente senza che a quest'ultimo sia dovuto alcun pagamento. L'articolo de quo deve essere dichiarato illegittimo nella misura in cui consente all'istituzione di ottenere un ingiustificato beneficio patrimoniale a discapito del patrimonio del contraente.
9. Nono motivo, dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e del principio di proporzionalità. A parere della ricorrente, la valutazione da parte dell'istituzione deve essere compiuta in conformità dell'articolo 103 del regolamento finanziario del 2002. Inoltre, essa deve essere compiuta nel rispetto del principio di proporzionalità dovendo l'istituzione garantire che la sua decisione sia proporzionale alla gravità dell'irregolarità considerata. Tale obbligo di proporzionalità costituisce un'espressione del principio di buona fede che si impone in sede di esecuzione dei contratti. Orbene, nel caso di specie ciò non si è verificato.

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

(Causa T-797/19)

(2020/C 10/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienna, Austria) e Belegging-Maatschappij «Far-East» BV (Velp, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Fischer, J. Willheim e M. Ketzer, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 14 novembre 2019, con la quale è stata revocata alla Anglo Austrian AAB Bank AG l'autorizzazione come ente creditizio;
- condannare la convenuta alle spese;
- alla luce delle circostanze del caso di specie, decidere la causa con priorità, conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1. La convenuta ha violato l'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽¹⁾, nell'aver applicato erroneamente il diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 di tale regolamento, ai fini della revoca dell'autorizzazione.

2. La convenuta ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, con la revoca dell'autorizzazione ha applicato illegittimamente l'*ultima ratio* dei possibili strumenti di vigilanza.
3. La convenuta ha violato il diritto della Anglo Austrian AAB Bank AG a un ricorso effettivo, nel non aver sospeso l'esecuzione della decisione.
4. La convenuta ha violato l'articolo 41 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché l'articolo 70, paragrafo 4 della Bankwesengesetz (legge austriaca sul settore bancario) e l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel non aver rispettato i diritti processuali della Anglo Austrian AAB Bank AG, ivi riconosciuti.
5. La convenuta ha violato il diritto di proprietà della Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V., nell'aver revocato l'autorizzazione alla Anglo Austrian AAB Bank AG e nell'aver fatto crollare, in tal modo, il valore economico delle quote della Anglo Austrian AAB Bank AG detenute dalla Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V.

(¹) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2019 – TestBioTech/Commissione

(Causa T-173/17) (¹)

(2020/C 10/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 161 del 22.5.2017.

Ordinanza del Tribunale del 5 novembre 2019 – CF/Parlamento

(Causa T-361/19) (¹)

(2020/C 10/68)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 263 del 5.8.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT